

Dei giudizi disciplinari dinanzi al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri.

Brevi cenni sulla procedura

L'esperienza acquisita nell'attività giurisdizionale ha evidenziato la necessità che, nei giudizi disciplinari davanti ai Consigli degli Ordini, vengano ottemperati i precetti procedurali la cui inosservanza è spesso causa di motivo di gravame da parte dei ricorrenti.

A) In primo luogo va rilevata la necessità dell'osservanza scrupolosa del dettato di cui all'art. 44 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 e, specificatamente, delle fasi del procedimento come ivi stabilite.

È prevista preliminarmente l'audizione dell'incolpato da parte del Presidente per permettergli di dare opportuna informativa al Consiglio sui fatti del giudizio, ferma restando la possibilità di nomina di un coadiutore che possa collaborare con lui e sotto la sua responsabilità a tale fase preliminare.

Seguono poi altre due fasi ben distinte, la prima a carattere istruttorio e la seconda a carattere decisorio.

Per ciò che riguarda la prima, il primo comma del citato art. 44 prevede che l'incolpato, su rapporto del Presidente che ha verificato i fatti che

formano oggetto di imputazione, sia ascoltato, per svolgere le proprie ragioni e difese, dal Consiglio che decide se vi sia o meno motivo a giudizio disciplinare.

In caso affermativo, come indicato dal secondo comma, il Presidente nomina il relatore, che può essere anche lo stesso Presidente, e, a mezzo di Ufficiale Giudiziario, fa citare l'incolpato a comparire davanti al Consiglio per l'udienza di discussione nella quale verrà poi assunta la decisione.

Quale corollario di tali previsioni conseguono una serie di adempimenti:

- il rispetto del termine minimo a comparire (giorni 15) previsto a pena di nullità nella fase decisoria, da verificare con riferimento alla data di ricevimento dell'avviso da parte del destinatario e non già a quello di spedizione. E' comunque opportuno che, anche relativamente alla prima fase, la convocazione preveda un termine congruo per permettere all'incolpato di godere di tempo idoneo per una adeguata difesa;
- la necessità, nella formulazione dell'addebito all'esito dell'attività istruttoria, del riferimento sintetico dei fatti e dell'indicazione della norma di cui si intende fare applicazione in maniera chiara, puntuale

ed inequivoca, affinché, nel rispetto del principio del contraddittorio, l'incolpato possa approntare una difesa senza rischiare di essere giudicato per fatti diversi da quelli ascrittigli o diversamente qualificabili sotto il profilo della condotta professionale a fini disciplinari;

- la necessità che la decisione rifletta in maniera esclusiva i fatti e le motivazioni dell'addebito secondo il principio della corrispondenza tra il dedotto ed il pronunciato, onde evitare il formarsi di ogni vizio di ultrapetizione, essendo precluso al Consiglio dell'Ordine di irrogare una sanzione per una diversa qualificazione del fatto oppure modificare il fatto contestato;
- la necessità di assicurare all'incolpato la più ampia possibilità di difesa, permettendogli la assistenza legale e/o tecnica in tutte le fasi del procedimento e l'accesso agli atti e documenti oggetto del procedimento medesimo, previa comunicazione della richiesta agli eventuali soggetti/autori degli atti oggetto dell'accesso;
- la necessità che eventuali rinvii, anche di carattere istruttorio, siano sempre e tempestivamente comunicati all'incolpato a tutela del suo diritto alla difesa.

Dette previsioni rispondono, peraltro, al principio di civiltà giuridica, fatto proprio dall'art. 24 della Costituzione e dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dall'Italia con legge n. 848 del 1955, secondo cui, nei procedimenti nei quali possano derivare effetti negativi, gli interessati devono essere posti nella piena condizione di interloquire. Pertanto l'inosservanza di tali previsioni comporta, se tempestivamente dedotta, la nullità alla decisione, trattandosi, per quanto sopra, di grave violazione dello specifico diritto di difesa.

Va comunque ricordato che il Consiglio dell'Ordine può sanzionare disciplinarmente anche i fatti o i comportamenti posti in essere da un suo iscritto ancorché non direttamente connessi con la sua qualifica funzionale.

B) Sulla composizione del Collegio giudicante, pur essendo pacifico che la stessa non abbisogna di un numero fisso di componenti, tenuto conto che, per la validità delle sedute, occorre solo la presenza della maggioranza dei componenti stessi, è comunque opportuno che alle varie sedute del Consiglio, in veste di Giudice disciplinare, siano presenti sempre i medesimi componenti, ferma restando la necessità

che le convocazioni delle dette sedute devono essere sempre inviate a tutti i componenti del Consiglio.

La variabilità della composizione del Consiglio risponde, infatti, ad esigenze di funzionamento dell'Organo e non dipende dall'esercizio di un potere discrezionale di composizione dello stesso.

La delibera del Consiglio in materia disciplinare deve essere sottoscritta esclusivamente dal Presidente e dal Segretario.

C) La decisione del Consiglio in sede disciplinare, specie perché proveniente da un Organo atecnico, deve rispondere a requisiti di linearità e sinteticità delle determinazioni assunte. Ciò, naturalmente, non a discapito della completezza della motivazione (perché, altrimenti, si andrebbe a concretizzare un vizio della stessa), ma al fine di offrire, mediante l'eliminazione di ciò che non è strettamente necessario, il minor spazio possibile alle prospettazioni dei motivi di ricorso davanti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Fermo restando che non è prescritta, a pena di invalidità, la continuità della fase decisoria dopo la conclusione della discussione, né è prevista la lettura del dispositivo in udienza, sicché l'art. 44 del R.D. n. 2537 del 1925, nel contemplare che il Consiglio dell'Ordine provvede in esito alla

discussione, non implica che la deliberazione debba necessariamente essere adottata nella stessa seduta all'uopo fissata e, quindi, non osta a che la Camera di Consiglio si protragga per ulteriori sedute, con il consequenziale differimento della deliberazione medesima.

D) La comunicazione della sanzione, dovendo rispondere al principio generale di diritto di proporzionalità, abbisogna di una piena e non contraddittoria argomentazione sullo specifico punto.

E) I ricorsi proposti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri dagli interessati e dal P.M. avverso le deliberazioni dei Consigli dell'Ordine in materia disciplinare non hanno effetto sospensivo.

E' comunque principio di opportunità giuridica che l'esecuzione delle sanzioni comminate venga differita almeno alla scadenza del termine (giorni 30) per la presentazione del ricorso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

F) Il provvedimento disciplinare di sospensione dall'Albo degli Ingegneri deve essere disposto, ai sensi dell'art. 46, primo comma, R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, ogni qualvolta l'iscritto sia stato colpito da mandato di cattura e fino alla sua revoca.

La scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare è un provvedimento che fa cessare lo stato di detenzione per effetto del semplice decorso del tempo, ma non può considerarsi revoca del mandato o dell'ordine di cattura, la quale si verifica qualora vengano meno i presupposti (sufficienti indizi di colpevolezza ed altri previsti dalla legge), in base ai quali è stato emesso il provvedimento restrittivo della libertà personale.

G) Gli iscritti, che non adempiono al versamento delle quote annuali di iscrizione, possono essere sospesi dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, ma solo a seguito di formale e regolare procedimento disciplinare, avverso il quale è data la possibilità di ricorso, in sede giurisdizionale, davanti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio dell'Ordine quando l'iscritto dimostri di aver pagato le quote dovute.

H) Nei procedimenti disciplinari, nei quali l'incolpato sia un iscritto alla Sezione B dell'Albo, va osservata, fin dall'inizio, la speciale disciplina dettata dall'art. 9 del D.P.R. 8.07.2005 n. 169 che, in via generale, stabilisce il principio che l'incolpato iscritto alla Sezione B deve essere

giudicato esclusivamente dal / dai Consigliere/i dell'Ordine iscritti alla medesima Sezione, salvi i correttivi previsti in caso di mancanza di questi ultimi.

l) Il termine di giorni 30, previsto dall'art. 16 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 e ribadito, a pena irricevibilità, dall'art. 4 del Regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri (Decreto Ministero Giustizia 1.10.1948) per proporre ricorso avverso le delibere dei Consigli dell'Ordine al Consiglio Nazionale, è soggetto alla sospensione del periodo feriale disposta dalla legge n. 742/1969 (1.08-15.09 = giorni 46).